



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 68 / 2017 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. corr. N-OP-10082/109-2017/15639

OGGETTO: Cod. opera 10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2° lotto della Chiesa di S. Antonio Nuovo. Modifica del capitolato di gara.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2048/2017 esecutiva in data 7 settembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo □gCod. opera 10082. Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto della Chiesa di S. Antonio Nuovo□h disponendo altresì di procedere all'aggiudicazione dell'appalto e alla realizzazione degli interventi previsti ricorrendo ad una procedura negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che con successiva determinazione n. 63/2017 esecutiva in data 9 ottobre 2017 è stato approvato l'ulteriore elaborato P "analisi dei prezzi";

che in data 13 ottobre è stata spedita la relativa lettera di invito alla suddetta procedura negoziata alle imprese prescelte;

considerato che uno degli operatori economici invitati a partecipare ha evidenziato che la previsione contenuta all'art. 12 punto 38 del Capitolato d'Appalto avente ad oggetto gli oneri della guardiania del cantiere a carico dell'appaltatore che così recita testualmente:

"Sono a carico dell'appaltatore la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a

tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46”

se intesa nella sua formulazione letterale comporterebbe la necessità di una presenza continuativa h 24 di personale in possesso della qualifica di guardia particolare giurata con un rilevante costo economico posto in carico all'impresa concorrente pari a circa il 25 % dell'intero importo dei lavori;

considerato che il testo letterale dell'art. 22 della della L. 13.9.1982, n. 646 è il seguente: “L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione□h;

rilevato che tale norma prevede come solo eventuale la custodia da parte di personale con la qualifica di guardia particolare giurata e non richiede un obbligo di presenza continuativa in cantiere da parte del medesimo;

ricordato altresì che tale attività di sorveglianza è ricompresa all'interno dei più generali obblighi di custodia del cantiere e di buona conservazione delle opere che, in base ai principi civilistici, rimane nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

visto che nell'intenzione della stazione appaltante non era richiesta l'effettiva presenza continuativa di personale con la suddetta specifica qualifica, ma che il contenuto letterale dell'art. 12 punto 38 del Capitolato d'Appalto, con l'utilizzo di tale espressione, potrebbe giustificare l'interpretazione evidenziata dal concorrente;

preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la stazione appaltante non può limitarsi a fornire ai concorrenti un'interpretazione più attenuata o ampia di una clausola contenuta negli atti di gara quando essa possa porsi in contrasto con il tenore letterale della medesima, ma risulta necessario provvedere alla modifica formale del relativo contenuto;

ritenuto quindi necessario provvedere alla sostituzione dell'art. 12 punto 38 del Capitolato d'Appalto, come sopra riportato, con la seguente formulazione:

“Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la custodia dell'area di cantiere e per la buona conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, l'appaltatore dovrà utilizzare personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le modalità e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono interamente qui riportate, alla sostituzione dell'art. 12 punto 38 del Capitolato d'Appalto attualmente così formulato:

“Sono a carico dell'appaltatore la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46”

con il seguente testo:

“Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la custodia dell'area di cantiere e per la buona conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'eventuale servizio di guardiania, l'appaltatore dovrà utilizzare personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le modalità e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione”;

2. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i concorrenti e disporre la relativa pubblicazione all'albo pretorio e sul profilo del committente nella sezione dedicata alla gara in oggetto.

Allegati:/

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. arch. Lucia Iammarino

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I

DATA FIRMA: 09/11/2017 10:07:11

IMPRONTA: 832C06D5346151F111F0315495A6B09450F0D096D82F2254A71F980DE38C1273
50F0D096D82F2254A71F980DE38C127308424D470EFB1D4E5A318D824D2A68D6
08424D470EFB1D4E5A318D824D2A68D6309528EE2793223C90DFD79CAB84A4EC
309528EE2793223C90DFD79CAB84A4ECB3F8FC27CBFC1800D016EC110BC7DAD2